



CITTÀ DI CORLEONE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 106 del 21/06/2019

ART. 1

Istituzione

1. Il Comune di Corleone al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale della comunità e ai processi di scelta decisionali degli organi dell'Ente istituisce nel rispetto delle previsioni dello Statuto le seguenti Consulte comunali:

- 1) Consulta n. 1 – Cultura
- 2) Consulta n. 2 – Sport e Spettacolo
- 3) Consulta n. 3 – Giovani
- 4) Consulta n. 4 – Famiglia, **Anziani e pari opportunità**
- 5) Consulta n.5 – **Commercio, Artigianato e Terziario.**
- 6) Consulta n. 6 – Agricoltura
- 7) Consulta n.7 – Ambiente e assesto del territorio

la cui composizione e il funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento.

Tale elenco potrà essere incrementato secondo le esigenze e le richieste dell'amministrazione.

2. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione da parte dell'Ente di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

ART. 2

Nomina, composizione e durata delle Consulte

1. Ciascuna Consulta è composta da undici componenti.
2. I membri delle Consulte sono nominati dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dal suo insediamento tra i cittadini di maggiore età in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. La nomina avviene con unica votazione da parte del C.C.
4. Le Consulte esercitano le loro funzioni nell'arco dell'intero mandato del Consiglio che le ha nominate e decadono con l'insediamento del nuovo organo.
5. Il Consiglio Comunale nominerà i componenti delle consulte sulla base delle loro conoscenze e competenze nell'ambito della consulta di cui si farà parte presentando un curriculum al sindaco e per conoscenza al presidente del Consiglio Comunale.

ART. 3

Il Presidente

1. Il Presidente di ciascuna Consulta è eletto al suo interno con la maggioranza semplice e a votazione palese nella prima adunanza. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. Nella prima seduta ciascuna Consulta con le medesime modalità di cui al comma 1 elegge nel proprio seno anche il Vice Presidente.

ART. 4

Convocazione e validità delle sedute

1. Le Consulte tengono le loro riunioni per determinazione del Presidente della Consulta che ne regola i lavori e ne disciplina l'andamento delle sedute. Possono essere convocate, in via straordinaria, anche su richiesta motivata di almeno cinque dei suoi componenti, in questi casi la riunione per discutere gli argomenti richiesti, deve aver luogo entro otto giorni dalla presentazione della richiesta e, se urgente, entro tre giorni.

3. Gli avvisi di convocazione debbono essere diramati per iscritto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e deve recare l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Lo stesso viene comunicato al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai capigruppo consiliari. La convocazione della prima seduta della Consulta è disposta dal Sindaco.
4. Il numero legale per la validità delle sedute in prima convocazione richiede la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda è necessaria la presenza di un terzo dei componenti; la presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
5. Le sedute delle consulte sono pubbliche e vi possono partecipare senza diritto di voto componenti della Giunta e del Consiglio comunale.

ART. 5

Competenze e obbligatorietà dei pareri

1. Le Consulte sono chiamate, nell'ambito delle rispettive competenze, ad esprimere il proprio parere di natura consultiva su affari, argomenti e provvedimenti di particolare rilievo attinenti la vita sociale, economica, culturale e civile del Comune.
2. Le Consulte esprimono, altresì, il proprio parere su argomenti che il Presidente del Consiglio, la Giunta gli Assessori competenti, nonché un quinto dei Consiglieri Comunali o almeno quattro e membri della stessa Consulta ritengono di sottoporre loro.
3. Il parere deve essere restituito dalla Consulta competente entro 8 giorni dalla data della riunione in cui è stato espresso. Relativamente ai pareri su argomenti di competenza del Consiglio e nei casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale può ridurre, motivandolo, il termine fino ad un massimo di tre giorni. Il parere espresso dalla Consulta viene assunto agli atti dell'Organo che lo ha richiesto.
4. Trascorso in modo infruttuoso il termine stabilito, senza alcuna giustificazione da parte del Presidente, il parere è da ritenersi favorevole.

ART. 6

Verbali e approvazione dei pareri

1. Durante le riunioni di ciascuna Consulta, per far fronte alle necessità organizzative e funzionali, il Presidente può avvalersi di un segretario, scelto fra i membri della consulta, con il compito di curare la redazione del verbale sintetico delle sedute che egli stesso sottoscrive, unitamente al Presidente.
2. Il Presidente può, altresì, affidare al predetto dipendente anche il compito di provvedere al tempestivo recapito degli avvisi di convocazione e ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al regolare funzionamento della Consulta, nonché il compito di curare la conservazione dei registri e degli atti in genere.
3. I pareri sulle proposte e sugli affari esaminati dalle Consulte, approvati a maggioranza dai componenti, vengono espressi, in modo sintetico, con relazioni scritte dal Presidente o da un membro da lui designato. Nel caso che non si è raggiunta l'unanimità di parere, ogni membro che lo vorrà potrà esprimere, in modo sintetico, la sua posizione nel verbale delle sedute.
4. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario, un verbale in forma scritta da pubblicare sul sito del comune di Corleone.
5. Almeno una volta l'anno e tutte le volte in cui il Consiglio Comunale lo riterrà opportuno, il Presidente della Consulta riferisce al Consiglio comunale sulle attività svolte dalla Consulta stessa.

Art. 7

Supporto comunale

Il Comune garantisce alla Consulta la disponibilità di locali comunali per le riunioni e per lo svolgimento delle proprie attività, nonché spazi appositamente riservati per le comunicazioni e la promozione di iniziative (bacheca, sezione del sito Internet).

Per la convocazione della Consulta, il Presidente si può avvalere degli uffici comunali e delle attrezzature d'ufficio disponibili.

Compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, il Comune potrà attribuire alla Consulta fondi specificamente destinati al supporto delle sue attività istituzionali.

ART. 8

Decadenza, dimissioni e discussioni

1. I membri delle Consulte di cui al presente Regolamento esercitano le proprie funzioni gratuitamente nell'interesse esclusivo della comunità cittadina. La partecipazione alle sedute della Consulta o di altri organi istituzionali dell'Ente non dà luogo alla fruizione del gettone di presenza e non costituisce valido titolo giustificativo dell'assenza dal proprio luogo di lavoro, né titolo per richiedere rimborso, da parte del datore di lavoro, delle somme erogate al lavoratore.

2. I membri delle Consulte sono tenuti al segreto d'ufficio ed all'osservanza della riservatezza in merito alle notizie ed alle informazioni raccolte, nell'esercizio delle loro funzioni, qualora le medesime abbiano carattere riservato.

3. I componenti delle consulte in caso di dimissioni o mancata partecipazione per tre sedute consecutive ai lavori della Consulta, senza giustificazione scritta, decadono dalla carica e devono essere sostituiti con nomina da parte del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente della Consulta dovrà tempestivamente comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio eventuali dimissioni dei componenti per procedere alla nomina come previsto dal comma 3.

ART. 9

Disposizioni finali

1. In sede di prima applicazione il termine di cui all'articolo 3 comma 1 del presente regolamento decorre dalla entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con contemporanea affissione, all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

ART. 10

Abrogazione di norme precedenti

1. All'entrata in vigore del seguente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.